



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1

1. Il Comune di Quinto di Treviso attua il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola dell'obbligo ed un servizio integrativo a favore delle scuole materne non statali esistenti purché bisognevoli di sostegno economico, nel quadro delle leggi regionali che disciplinano l'assistenza scolastica ed in particolare dell'art. 12 della legge reg.le 02.04.1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

1. Il servizio di trasporto può essere svolto sia con gli scuolabus comunali in dotazione e con il personale comunale addetto che mediante il noleggio di autobus da rimessa con conducente, avendo l'obiettivo di conseguire la maggiore efficienza ed economicità del trasporto scolastico.

2. Il ricorso al noleggio di autobus avviene in conformità alla disciplina dettata dal vigente Regolamento per i servizi in economia e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

1. Per poter accedere al servizio di trasporto, i genitori degli utenti debbono presentare domanda all'Ufficio scolastico del Comune, entro il 15 giugno di ogni anno, precisando il nominativo degli utenti e la scuola da frequentare nonché sottoscrivere contestuale impegnativa di versamento dell'importo dell'abbonamento annuo, stabilito dalla Giunta Comune in base ai criteri fissati dal Consiglio Comunale.

2. L'impegnativa costituisce il firmatario debitore verso il Comune e costituisce altresì titolo per l'azione legale di recupero delle somme dovute, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria, anche nel caso di mancato utilizzo degli autobus da parte dell'utente.

3. Non si farà luogo a recupero delle somme dovute esclusivamente nei seguenti casi:

- a) trasferimento di residenza in altro Comune;
- b) iscrizione dell'utente in scuole situate in altro Comune nel corso dell'anno scolastico; limitatamente al periodo successivo al trasferimento o all'iscrizione;
- c) malattie od infortunio, debitamente comprovati, che comportino assenza dalla scuola oltre i 45 gg. e per la durata dell'assenza.

ART. 4

1. Non saranno ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico coloro che risiedono a distanza inferiore a mt. 500 dalla scuola frequentata, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale.

2. In considerazione delle spese fisse sostenute dall'Amministrazione per l'espletamento del servizio di trasporto, non saranno consentite riduzioni dell'abbonamento in caso di sospensione del servizio per scioperi del personale docente o non docente; di chiusura delle scuole in occasione di consultazioni elettorali od in altri casi di forza maggiore.

3. Non saranno peraltro chieste integrazioni dell'abbonamento ove, per cause sopravvenute nel corso dell'anno scolastico, i percorsi dovessero essere allungati per cause dipendenti dalla non percorribilità di strade.

ART. 5

1. L'Ufficio scolastico, coadiuvato dall'Ufficio tecnico, esamina le domande pervenute, provvede a formulare una proposta di organizzazione del servizio determinando il fabbisogno di autobus, gli itinerari ed i punti di raccolta degli utenti (fermate).

2. La Giunta Comunale, se ritiene la proposta meritevole di approvazione, provvede a sua volta al noleggio degli autobus necessari e ad assumere tutte le spese necessarie all'espletamento dei servizi di trasporto entro i limiti di bilancio.

3. I percorsi saranno predisposti in modo da assicurare un servizio tempestivo con l'inizio giornaliero delle lezioni, contenendo il numero delle fermate e con lo scopo di servire con priorità le zone isolate e più distanti dalle scuole, purché con sufficiente numero di utenti da valutare di volta in volta.

4. Gli itinerari verranno esposti in visione presso l'Ufficio scolastico del Comune e agli albi delle scuole.

5. Eventuali motivate richieste di modifica dei percorsi avanzate dai genitori degli utenti dovranno essere presentate all'Ufficio scolastico entro il 31 agosto per essere sottoposte all'esame della Giunta Comunale che deciderà il loro accoglimento nei limiti della loro compatibilità con l'assetto generale del servizio.

ART. 6

1. Le domande di iscrizione al servizio presentate oltre il termine fissato dall'art. 3, potranno essere accettate fino all'esaurimento della disponibilità di posti nello scuolabus di pertinenza.

2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione tardiva, se accolta, non potranno chiedere variazioni dei percorsi degli scuolabus già stabiliti in base all'art. 5, commi primo e secondo.

ART. 7

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico sono tenuti ad esibire la tessera di abbonamento rilasciata dal Comune, a richiesta del personale comunale incaricato del controllo e, ove sprovvisti, a fornire le loro generalità e la residenza.

2. L'utente sorpreso a viaggiare abusivamente è tenuto, oltre al pagamento dell'abbonamento, anche al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 100.000.= a Lire 500.000.= con la procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Sarà applicata un'ammenda ridotta a lire 10.000.= agli utenti abbonati che, nel termine di giorni cinque dal rilievo con la procedura di cui alla succitata legge, siano in grado di fornire valida documentazione che provi la regolarità dell'abbonamento alla data del controllo.

4. Qualora non venga provveduto al pagamento delle sanzioni nei termini previsti dalla legge n. 689 del 24.11.1981, si darà corso alla ordinanza-ingiunzione ai sensi ed in conformità di quanto previsto dalla legge suindicata, cui farà seguito, in caso di mancato pagamento, la riscossione delle somme dovute a mezzo ruolo.

ART. 8

1. Gli utenti sprovvisti di abbonamento e che rifiutano altresì di declinare le loro generalità agli incaricati del Comune, fermo restando le sanzioni eventualmente comminate dal Codice Penale, saranno allontanati dallo scuolabus e non potranno usufruire del trasporto scolastico per un biennio.

ART. 9

1. E' assolutamente vietato agli utenti:

- a. parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
- b. fumare in vettura (Art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584);
- c. chiedere al conducente di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
- d. sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
- e. suonare, schiamazzare o tenere comportamento sconveniente o molesto, tale da recare in qualsiasi modo disagio e disturbo;
- f. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature delle vetture;
- g. azionare, senza motivo, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato negli autoveicoli e come tale evidenziato.

Il passeggero, in osservanza delle norme sopra esposte, è responsabile per i danni arrecati agli altri passeggeri o ai mezzi ed è tenuto a rifondere eventuali oneri.

2. Per le violazioni delle suindicate norme, esclusa la lett. b) del comma primo che è soggetta alle sanzioni di legge, si applica altresì la sanzione amministrativa da lire 50.000.= a lire 300.000.= secondo la procedura di cui alla Legge 689/1981.

ART. 10

1. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto per l'anno scolastico in corso ed allontanati dagli autobus senza diritto ad alcun risarcimento gli utenti recidivi:

- a) per non prestare ascolto alle osservazioni ed agli inviti del personale di servizio tendenti a far rispettare le presenti norme;
- b) per infrazioni ai divieti di cui all'art. 9;
- c) per non essere in regola con l'abbonamento.



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il presente Regolamento è stato depositato per quindici giorni dal 21/09/1993 al 06/10/1993 e dell'eseguito deposito è stata data pubblicità, in conformità dell'art. 96 dello Statuto.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n° 64 del 14/10/1993, trasmessa al Co.Re.Co. in data 26/10/1993, prot. n. 11693, e da questo presa in carico in data 26/10/1993, prot. n. 8049.

E' stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 26/10/1993 al 10/11/1993 ed è divenuta esecutiva in data 16.11.1993. La deliberazione è stata ripubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27/11/1993 al 12/12/1993.

Il suddetto Regolamento è stato integrato con deliberazione consiliare n° 4 del 13/01/1994, trasmessa al Co.Re.Co. in data 28/01/1994, prot. n. 1066, e da questo presa in carico in data 28/01/1994, prot. n. 697.

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/01/1994 al 12/02/1994 ed è divenuta esecutiva in data 19/02/1994. La deliberazione è stata ripubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24/02/1994 al 11/03/1994.